



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE

N. GENERALE 1427 DEL 26/11/2024

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2025,2026,2027.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visti:

- L'art. 107 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;
- L'art. 183 del D.lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità, approvato con D.C.C. n. 40 del 30.11.2015, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 01.03.2024 con il quale vengono assegnate al Responsabile del Settore Polizia Locale le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il DUP approvato con delibera del C.C. n. 44 del 22.12.2023 e ss.mm.ii ;
- il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 02.01.2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2024/2026 (art.169 del D.Lgs. n.267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n.15 del 22.01.2024.

Premesso che:

- la città di Otranto, riconosce nel volontariato organizzato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione di solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione ed all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità, nell'ambito del proprio territorio e ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo;
- nell'arco dell'anno ed in particolare in alcuni giorni festivi ed in occasione di alcune ormai consolidate manifestazioni, si rende opportuno assicurare adeguati servizi di assistenza ed informazione agli utenti nonché di presidio del territorio;

- tali servizi, rientranti nei compiti istituzionali del Comune, in occasione di questi particolari eventi, non possono essere svolti utilizzando unicamente il personale della Polizia Locale; Le suddette giornate, infatti, che richiamano nella città numerosi visitatori, rientrano a pieno titolo nell’ambito di uno degli scenari di rischio di protezione civile ed assimilati, in particolare in quello denominato “*scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di protezione civile*”, previsti nel Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12.01.2012;
- nei precedenti anni, in tali occasioni, si è già sperimentato l’utilità di una collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno proficuamente collaborato con la Polizia Locale garantendo adeguati livelli di servizio;

Visti:

- l’art. 118 della Costituzione il quale prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni debbono favorire l’autonoma iniziativa della popolazione, ovvero dei cittadini, sia che si manifesti in forma singola od associata per il compimento di attività di interesse comune, in applicazione del principio di sussidiarietà, o, in altri termini attraverso dei patti di collaborazione – leggi convenzioni – con i quali si crea un accordo per la salvaguardia degli interessi della popolazione se minacciata da pericoli o catastrofi;
- il Testo unico degli Enti Locali di cui al d. lgs, 18/08/2000 n. 267, art. 3, il quale prevede che i Comuni e le Province, possono espletare le loro attività avvalendosi anche della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Dato atto che l’art. 6 del Dlgs 36/2023 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) prevede che: *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”*

Considerato il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e in particolare gli artt. 55 e 56 che prevedono: *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. [...]*

“Le amministrazioni pubbliche di cui all’[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione."

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 272 del 19.11.2024 nella quale è stabilito:

1. Di demandare al responsabile del Settore Polizia Locale la redazione di tutti gli atti consequenziali al fine di indire una procedura comparativa per l'individuazione di organizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS), con cui stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 117/2017 della durata di mesi 36 dal 01.01.2025 al 31.12.2027.
2. Di dare atto che:
 - potrà essere erogato, ai sensi dell'art.56 del D. Lgs 117/2017, un contributo a rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, nell'ambito del budget massimo presunto destinato al servizio di protezione civile sul cap. 11922.11.01.01.03.02.15 come di seguito:
 - o euro 20.000,00 (comprensivo iva) per l'anno 2025
 - o euro 20.000,00 (comprensivo iva) per l'anno 2026
 - o euro 20.000,00 (comprensivo iva) per l'anno 2027;
 - le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, rimanendo pertanto esclusi i rimborsi forfettari e quelli non supportati dalla suddetta documentazione e previa presentazione di apposita relazione, con cadenza bimestrale;
 - l'affidamento del servizio avverrà tramite procedura comparativa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) riservata a organismi di volontariato e promozione sociale
3. di assegnare al responsabile del Settore Polizia Locale, tutte le funzioni di coordinamento e organizzazione del suddetto servizio.
4. dare atto che il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
5. di stabilire che:
 - o le proposte progettuali saranno esaminate da commissione, appositamente nominata e composta da n. tre componenti, utilizzando i criteri di seguito indicati, coerenti con le indicazioni contenute nell'art.56 del D. Lgs 117/2017, ed avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna scheda progettuale, complessivamente 100 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri.

DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO (tot. 100)
Qualità del coordinamento progettuale: competenze ed esperienza del coordinatore e modalità di coordinamento adottate	20

Adeguatezza dell'attitudine, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 117/2017, dell'organizzazione allo svolgimento del progetto, da valutarsi in riferimento alla struttura, alle finalità perseguite, all'attività concretamente svolta, al numero di volontari associati.	20
Numero di volontari per lo svolgimento dei servizi, tempestività nel sostituire i volontari assenti: modalità organizzative e tempi prevedibili di sostituzione dei volontari assenti	15
Formazione continua dei volontari: sintesi dei piani formativi programmati per periodo di validità della convenzione per i volontari riguardanti tematiche coerenti alle attività del presente avviso.	15
Numero attività svolte sul territorio comunale negli ultimi tre anni	15
Numero di mezzi messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi assegnati	10
Numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro.	5

- la valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:
 - ogni membro della commissione assegnerà a ciascun elemento della scheda progettuale un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un insindacabile giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Giudizio corrispondente
1.0	Ottimo
0.9	Distinto
0.8	molto buono
0.7	Buono
0.6	Sufficiente
0.5	Accettabile
0.4	appena accettabile
0.3	Mediocre
0.2	molto carente
0.1	Inadeguato
0.0	non rispondente o non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;

- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.
 - la scheda progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 51/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la procedura.
6. di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4.

Dato atto che il RUP, è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Comm. Capo Pezzulla Dott. Stefano.

Considerato dover individuare tra le organizzazioni/associazioni, quella che rispecchia maggiormente i requisiti richiesti da questa Amministrazione e su riportati, nel rispetto nei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, già precedentemente richiamati.

Ritenuto per tutto quanto sopra avviare una procedura comparativa riservata alle suddette organizzazioni/associazioni di volontariato interessate e/o ad associazioni di promozione sociale per lo svolgimento del servizio di protezione civile e con cui stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 56 del "codice del terzo settore" (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.).

Dato atto che con il suddetto avviso di procedura comparativa, non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di manifestazione di interesse con l'unico scopo di individuare un'Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale interessato a stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art. 56 del Dlgs. n. 117/2017.

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro n. 72/2021 il quale ha chiarito che la normativa sulla tracciabilità si applica anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici.

Dato atto che la deliberazione ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii recante le "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136" al punto 3.5 "Servizi Sanitari e sociali" riprende anch'essa quanto richiamato nel Decreto suddetto.

Considerato che, per quanto sopra detto, il CIG, ai soli fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, sarà acquisito tramite piattaforma PCP- scheda P5 al termine della suddetta procedura.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di

- comportamento e alla normativa anticorruzione;
- d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
 - e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
 - f) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
 - g) di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Atteso che sul presente atto sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192 il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'ente;
- La legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

1. di dichiarare che quanto in premessa richiamato e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. di indire, per i motivi descritti in premessa una procedura comparativa riservata alle organizzazioni/associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale interessate allo svolgimento del servizio di protezione civile e con cui stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 56 del "codice del terzo settore" (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) per gli anni 2025,2026,2027, tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
3. di precisare che l'allegato avviso di manifestazione di interesse, gli atti di indizione dei procedimenti di cui sopra e i relativi provvedimenti finali saranno pubblicati sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Otranto e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 53 comma 3-bis del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che le suddette manifestazioni di interesse saranno valutate sulla base dei criteri contenuti nella deliberazione della G.C. n. 272 del 19.11.2024 e sopra richiamati;
5. di prenotare sul capitolo 11922.11.01.01.03.02.15 le seguenti somme pari ad:
 - o euro 20.000,00 (comprensivo iva) per l'anno 2025
 - o euro 20.000,00 (comprensivo iva) per l'anno 2026
 - o euro 20.000,00 (comprensivo iva) per l'anno 2027;
6. di dare atto che l'impegno di spesa effettivo, verrà assunto con successiva determinazione, solo dopo aver terminato la procedura comparativa e prima della stipula della convenzione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;
7. di dare atto che il RUP è stato individuato nel Responsabile del Settore Polizia Locale, Comm. Capo Pezzulla Dott. Stefano e che lo stesso non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;
8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Lecce, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

9. di riservare alla P.A. la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul sito del comune di Otranto, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile
SETTORE POLIZIA LOCALE
Dott. Stefano PEZZULLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **25/11/2024**

Responsabile SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott. Stefano PEZZULLA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

ORIGINALE

rilascia parere: **Favorevole**

Data **26/11/2024**

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Milo ORNELLA